



Deliberazione n. 89/2022/PRSP  
Comune di Nettuno (RM)  
rendiconti 2015-2020

**REPUBBLICA ITALIANA**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO**

Antonio MEZZERA	presidente;
Laura d'AMBROSIO	consigliera;
Mauro NORI	consigliere;
Francesco SUCAMELI	consigliere;
Ottavio CALEO	referendario;
Marinella COLUCCI	referendaria relatrice;
Giuseppe LUCARINI	referendario;

nella Camera di consiglio del 6 luglio 2022

ha assunto la seguente

**DECISIONE**

visti gli artt. 100, comma 2, e 103 della Costituzione;

visto il r.d. 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la l. 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti n. 14/CONTR/2000;

visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel);

vista la l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3;

vista la l. 5 giugno 2003, n. 131;

visto l'art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266;

visto il d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, conv. dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, codice di giustizia contabile;

viste le relazioni-questionario pervenute dall'organo di revisione contabile del Comune di Nettuno (RM) sui rendiconti per gli esercizi dal 2015 al 2020;

vista la richiesta istruttoria trasmessa dalla Sezione al Comune il 21 marzo 2022;

viste la risposta dell'ente del 27 maggio 2022 e la documentazione allegata;

vista l'integrazione alla nota del 27 maggio 2022, trasmessa il 3 giugno 2022 e la documentazione allegata;

vista l'ordinanza n. 26/2022 con cui il presidente ha convocato la Sezione in camera di consiglio;

udita la relatrice Marinella Colucci;

### **PREMESSO IN FATTO**

**1.** A seguito dell'esame delle relazioni-questionario sui rendiconti per gli esercizi dal 2015 al 2020 del Comune di Nettuno, è stata svolta un'attività istruttoria per acquisire informazioni su alcune criticità rilevate, cui l'ente ha fornito riscontro il 27 maggio 2022.

In linea con i principi di avvicinamento tra fase di valutazione e fase di gestione e continuità nelle verifiche di bilancio (*ex multis*, delib. n. 12/SEZAUT/2019/INPR e n. 19/SEZAUT/2019/INPR), il controllo è stato svolto su una pluralità di esercizi, in modo da evidenziare fenomeni significativi e in grado di incidere sugli equilibri di bilancio, con specifico riguardo agli aspetti della gestione finanziaria connessi all'armonizzazione contabile.

Sono state utilizzate anche informazioni desunte dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (Bdap), dal sistema Con.Te. e da altre banche dati disponibili, quali quella dei certificati al bilancio di previsione e al rendiconto del Ministero dell'interno, Finanza locale, e della Camera di commercio, Telemaco, per gli organismi partecipati.

La metodologia di controllo utilizzata è conforme alle linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei comuni sui bilanci di previsione 2019-2021 fissate dalla delib. n. 19/SEZAUT/2019, secondo cui *"finalità precipua del questionario rimane quella di acquisire informazioni mirate su temi centrali per la stabilità finanziaria degli enti territoriali e sulla corretta tenuta della contabilità armonizzata, nei limiti delle strette necessità informative non soddisfatte direttamente dalla Bdap"*.

**1.1** In via preliminare, si fa presente che la Sezione, con delib. n. 104/2016/PRSE, ha effettuato un controllo sulle gestioni finanziarie dal 2012 al 2014 e sul riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015. Da tale riaccertamento è emerso, *inter alia*, un maggior disavanzo di euro -38.040.633,75, di cui euro 20.798.697,16 per l'accantonamento di anticipazioni di liquidità concesse ai sensi del d.l. n. 35/2013 e del

d.l. n. 66/2014. La quota di recupero annuale del maggior disavanzo da ripianare nell'arco di trenta anni, ai sensi del d.m. 2 aprile 2015, è stata quantificata in euro 1.268.021,13.

**1.2** Si riporta, di seguito, il prospetto dei risultati di amministrazione, dal 2015 al 2021, secondo quanto emerso con i dati aggiornati al 31 dicembre 2021 (approvati, alla data del ricevimento del riscontro istruttorio, solo in Giunta comunale).

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2015-2021								
	01/01/15	31/12/15	31/12/16	31/12/17	31/12/18	31/12/19	31/12/20	31/12/21
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>23.254.625,27</b>	<b>25.192.491,06</b>	<b>8.216.567,54</b>	<b>12.206.030,64</b>	<b>17.969.298,18</b>	<b>14.269.984,82</b>	<b>25.059.548,73</b>	<b>32.750.427,57</b>
<b>PARTE ACCANTONATA</b>								
FCDE	39.580.032,12	34.949.178,18	17.381.892,21	18.412.647,55	22.203.744,99	25.408.075,52	33.116.759,04	39.244.431,26
Fondo contenzioso		2.183.822,08	2.098.489,85	1.629.245,10	1.069.437,04	625.002,31	579.615,38	464.816,32
Fondo passività potenziali		391.431,65	33.504,62					
società partecipate								
altri accantonamenti			528.850,99	508.672,12	19.186,27	53.196,34	106.392,68	1.972.389,02
Fondo anticipazione di liquidità (FAL)			21.404.766,09	20.853.779,29	20.287.022,96	19.704.015,50	20.297.007,74	19.679.991,87
<b>TOTALE PARTE ACCANTONATA</b>	<b>39.580.032,12</b>	<b>37.524.431,91</b>	<b>41.447.503,76</b>	<b>41.404.344,06</b>	<b>43.579.391,26</b>	<b>45.790.289,67</b>	<b>54.099.774,84</b>	<b>61.361.628,47</b>
<b>PARTE VINCOLATA</b>								
da leggi e principi contabili				1.146.511,67	1.262.970,72	1.262.970,72	1.594.188,79	1.362.055,66
da trasferimenti	200.586,62	265.140,61	4.298.553,33	4.141.628,29	4.671.680,87	3.903.267,10	3.843.919,05	2.779.618,88
dalla contrazione di mutui	715.943,12	715.943,12	913.642,06	2.111.483,51	2.565.473,96	339.223,96	339.223,96	339.223,96
formalmente attribuiti dall'Ente			730.500,38					
altri vincoli		528.850,99						
altri - FAL	20.798.697,16	21.945.085,59						
<b>TOTALE PARTE VINCOLATA</b>	<b>21.715.226,90</b>	<b>23.455.020,31</b>	<b>5.942.695,77</b>	<b>7.399.623,47</b>	<b>8.500.125,55</b>	<b>5.505.461,78</b>	<b>5.777.331,80</b>	<b>4.480.898,50</b>
<b>PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PARTE DISPONIBILE</b>	<b>(38.040.633,75)</b>	<b>(35.786.961,16)</b>	<b>(39.173.631,99)</b>	<b>(36.597.936,89)</b>	<b>(34.110.218,63)</b>	<b>(37.025.766,63)</b>	<b>(34.817.557,91)</b>	<b>(33.092.099,40)</b>

a) L'ente ha fornito un aggiornamento dell'evoluzione dell'anticipazione di liquidità concessa al 31 dicembre 2021. Nel prospetto che segue, si riportano gli importi concessi nel 2013, 2014, 2015 e 2020.

Annualità	
2013	euro 14.718.980,28
2014	euro 6.747.000,00
2015	euro 1.146.388,43
2020	euro 1.192.747,65
<b>Anticipo di liquidità richiesto in totale</b>	<b>euro 23.805.116,36</b>

Non emergono criticità, al 2021, in merito alla contabilizzazione dell'anticipazione, tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 52, comma 1-ter, del d.l. n. 73/2021.

L'ente ha trasmesso il piano di ammortamento dell'anticipazione di liquidità ricevuta ai sensi del d.l. n. 34/2020, pari a euro 1.192.747,65, riscossa nel 2020 e il cui ammortamento in 28 annualità (rata annua di euro 50.585,24) decorrerà dal 2022 al 2049 e per la quale, nel 2021, è stata pagata la sola quota interessi di euro 15.841,68.

b) Il Fcde è stato calcolato con il metodo semplificato fino al 2018. Dal 2019, l'ente, in ottemperanza agli obblighi di legge, ha fatto ricorso al metodo di calcolo ordinario, accantonando al 31 dicembre 2019 un Fcde di euro 25.408.075,52. Da tale maggior accantonamento è derivato nel 2019 un disavanzo di euro 4.261.254,98, che l'ente ha deciso di ripianare ai sensi dell'art. 39-*quater* del d.l. n. 162/2019, unitamente ad altro disavanzo di euro 2.112.577,39, derivante dalla gestione ordinaria.

Sono emerse irregolarità nella determinazione del disavanzo derivante dal calcolo previsto dall'art. 39-*quater* del d.l. n. 162/2019, in ragione di una errata determinazione della voce '*utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti*'. È stato chiesto di documentare l'utilizzo del Fcde per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, per euro 7.749.128,47, atteso che tale importo corrispondeva al totale dei residui attivi dei titoli 1 e 3 cancellati nella gestione 2019 e, salvo dimostrazione della svalutazione al 100% di tali crediti, l'utilizzo del Fcde per cancellazione o stralcio dei crediti non poteva avere lo stesso importo delle suddette espunzioni.

In proposito, l'ente ha riconosciuto l'errore commesso, con l'emersione di un nuovo disavanzo, da ripianare ai sensi dell'art. 188 del Tuel, di euro 842.753,55.

Da ultimo, con riferimento al Fcde accantonato a consuntivo 2020, sono stati chiesti chiarimenti in merito al calcolo adottato e alla congruità del fondo.

L'ente ha fornito il prospetto del calcolo del Fcde di consuntivo 2020, documentando il relativo accantonamento.

c) Con riferimento al fondo rischi contenzioso si riporta, di seguito, la sua evoluzione dal 2015 al 2020.

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Fondo contenzioso	2.183.822,08	0,00	0,00	1.069.437,04	625.002,31	579.615,38

È stato chiesto di fornire un aggiornamento sullo stato dell'arte e sulla ricognizione del contenzioso al 31 dicembre 2020 (con indicazione, per ciascun giudizio, della stima di soccombenza effettuata - remota, probabile, possibile - e del relativo accantonamento previsto), tale da chiarire l'iter logico-giuridico seguito per giungere alla quantificazione dell'accantonamento di euro 579.615,38 al 2020. In proposito, l'organo di revisione, *"stante la possibile presenza di ulteriori passività potenziali oltre i debiti fuori bilancio da riconoscere, raccomanda all'amministrazione di monitorare costantemente l'andamento dei contenziosi e se necessario provvedere a incrementare, anche con risorse di parte corrente, gli accantonamenti per tali passività"*.

L'ente ha riferito che gli *"utilizzi del fondo nel periodo in esame hanno evidenziato la capienza dello stesso a far fronte ai pagamenti per le soccombenze legali. Tuttavia, l'ufficio legale sta procedendo, anche in relazione alle raccomandazioni dell'organo di revisione (...) a un aggiornamento delle posizioni relative al contenzioso in essere con l'obiettivo di adeguare, ove necessario, il fondo alle eventuali nuove esigenze"*.

d) Dall'esame dei dati contabili, non risultano accantonate risorse a titolo di fondo perdite società partecipate, anche se, nel 2017, emerge una perdita della società Poseidon s.r.l. (quota posseduta al 100%), di euro 202.212. Ancora, nel 2020 emerge un'ulteriore perdita societaria, pari a euro 127.375.

È stato chiesto, pertanto, di riferire in merito al mancato rispetto delle previsioni di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 175/2016 (Tusp), con riguardo alla perdita del 2017, e alle misure adottate nel 2021, in ragione della ulteriore perdita societaria del 2020, pur evidenziando, in proposito, che, ai sensi dell'art. 10, comma 6-bis, del d.l. n. 77/2021, l'esercizio 2020 non si computa ai fini dell'applicazione dell'art. 21 del Tusp.

Il Comune ha dichiarato che per il *"mancato accantonamento al risultato di amministrazione nell'annualità 2017 della perdita della società Poseidon s.r.l., posseduta al 100%, la stessa società abbia migliorato significativamente il risultato di esercizio negli anni successivi al 2017, senza necessità di interventi da parte dell'ente partecipante. In effetti, se si esclude la perdita registrata dalla società nel 2020, essenzialmente dovuta agli effetti straordinari dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 e per tale motivo esclusa dall'obbligo di accantonamento a fondo vincolato ex lege, la Poseidon ha conseguito negli anni successivi un utile d'esercizio. Anche i dati di prechiusura dell'esercizio 2021 mostrano un utile previsto pari a euro 29.198"*.

e) Con riferimento al ripiano del disavanzo, si riporta, di seguito, l'andamento del risultato di amministrazione (lett. e) dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2020.

Esercizio finanziario	1° gennaio 2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Totale parte disponibile	-38.040.633,75	-35.786.961,15	-39.173.631,99	-36.597.936,89	-34.110.218,63	-37.025.766,63	-34.817.557,89

Tenuto conto che la quota annuale di ripiano del maggior disavanzo da riaccertamento straordinario è di euro 1.268.021,13 emerge che l'ente avrebbe dovuto avere annualmente un miglioramento almeno pari a tale importo e, fino al 2020, complessivamente di euro 7.608.126,78 (=1.268.021,13X6).

Dai dati riportati, risulta, invece, che nel 2016 e nel 2019 il miglioramento annuale, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.m. 2 aprile 2015, non è stato conseguito.

Nel bilancio di previsione 2017, l'importo di disavanzo iscritto è stato di euro 2.536.042,24 che corrisponde a due quote del disavanzo del riaccertamento straordinario (euro 1.268.021,12 \* 2 = 2.536.042,24), nel 2018 risulta iscritto l'importo di euro 2.464.428,70, nel 2019 3.458.284,37, nel 2020 3.980.353,92 e nel 2021 1.702.104,78.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Quote applicate recupero disavanzo	1.268.021,12	1.268.021,12	2.536.042,24	2.464.428,70	3.458.284,37	3.980.353,92	1.702.104,78

Dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2020, come anticipato, il miglioramento da conseguire doveva essere di euro 7.608.126,78 e il disavanzo atteso di euro -30.432.506,9. Defalcando, dall'importo di euro 34.817.557,89 (lett. e al 31 dicembre 2020), l'importo di euro 4.261.254,98 (disavanzo ex 39-*quater* del d.l. n. 162/2019), il disavanzo al 31 dicembre 2020 risulta di euro -30.556.302,8, superiore rispetto al disavanzo atteso per euro 123.795,92 (=30.556.302,8 - 30.432.506,9), da ripianare ai sensi dell'art. 188 del Tuel.

L'ente ha riconosciuto l'esistenza di tale ulteriore disavanzo, dichiarando che il *"maggior disavanzo ordinario di euro 842.753,55 da ricalcolo Fcde ex art. 39-*quater* del d.l. n. 162/2019 unitamente all'importo di euro 123.795,92 (...) per un totale di euro 966.549,47, verrà ripianato attraverso apposita variazione sul bilancio di previsione 2022-2024"*.

1.3 Con riferimento agli equilibri di bilancio, in sede istruttoria sono emersi errori nella determinazione dei dati W1, W2 e W3 per il 2019, riconosciuti dallo stesso ente. La criticità non risulta in ogni caso reiterata nell'esercizio 2020.

1.4 L'andamento delle riscossioni in c/residui (con particolare riferimento alle entrate di titolo 1 e 3) sin dal 2016 evidenzia criticità, come emerge dai prospetti di cui sotto.

<b>GESTIONE DEI RESIDUI 2016</b>			
	<b>Titolo 1</b>	<b>Titolo 3</b>	<b>Titolo 9</b>
<b>Residui rimasti da riscuotere alla data dell'1/1</b>	45.394.508,94	9.092.641,03	1.267.032,23
<b>Residui riscossi</b>	4.471.044,90	1.386.791,98	671.601,19
<b>Riaccertamento Residui</b>	-20.771.434,49	-2.950.785,33	0,00
<b>Residui da riscuotere alla data del 31/12</b>	<b>20.152.029,55</b>	<b>4.755.063,72</b>	<b>595.431,04</b>
	18,16%	22,58%	53,01%

<b>GESTIONE DEI RESIDUI 2017</b>			
	<b>Titolo 1</b>	<b>Titolo 3</b>	<b>Titolo 9</b>
<b>Residui rimasti da riscuotere alla data dell'1/1</b>	25.519.805,53	6.321.638,19	648.748,53
<b>Residui riscossi</b>	2.267.007,57	1.638.338,04	53.684,62
<b>Riaccertamento Residui</b>	-5.678.113,44	-439.899,80	-552.352,09
<b>Residui da riscuotere alla data del 31/12</b>	<b>17.574.684,52</b>	<b>4.243.400,35</b>	<b>42.711,82</b>
	11,43%	27,85%	55,69%

<b>GESTIONE DEI RESIDUI 2018</b>			
	<b>Titolo 1</b>	<b>Titolo 3</b>	<b>Titolo 9</b>
<b>Residui rimasti da riscuotere alla data dell'1/1</b>	28.002.636,91	6.840.486,80	119.381,44
<b>Residui riscossi</b>	5.446.403,52	1.176.535,48	285,43
<b>Riaccertamento Residui</b>	-807.353,55	-1.167.810,36	0,00
<b>Residui da riscuotere alla data del 31/12</b>	<b>21.748.879,84</b>	<b>4.496.140,96</b>	<b>119.096,01</b>
	20,03%	20,74%	0,24%

<b>GESTIONE DEI RESIDUI 2019</b>			
	<b>Titolo 1</b>	<b>Titolo 3</b>	<b>Titolo 9</b>
<b>Residui rimasti da riscuotere alla data dell'1/1</b>	31.591.876,41	5.563.360,95	152.279,91
<b>Residui riscossi</b>	3.545.681,92	1.171.989,34	2.410,24
<b>Riaccertamento Residui</b>	-6.999.409,25	-749.719,22	0,00
<b>Residui da riscuotere alla data del 31/12</b>	<b>21.046.785,24</b>	<b>3.641.652,39</b>	<b>149.869,67</b>
	14,42%	24,35%	1,58%

  

<b>GESTIONE DEI RESIDUI 2020</b>			
	<b>Titolo 1</b>	<b>Titolo 3</b>	<b>Titolo 9</b>
<b>Residui rimasti da riscuotere alla data dell'1/1</b>	30.963.216,73	5.437.488,09	221.029,67
<b>Residui riscossi</b>	3.274.731,26	812.709,51	66.077,01
<b>Riaccertamento Residui</b>	0,00	-26.547,17	0,00
<b>Residui da riscuotere alla data del 31/12</b>	<b>27.688.485,47</b>	<b>4.598.231,41</b>	<b>154.952,66</b>
	10,58%	15,02%	29,90%

Anche l'organo di revisione, nella sua relazione sul consuntivo 2020, evidenzia criticità sulla riscossione in c/residui, con particolare riguardo alla Tarsu/Tia/Tari (non riscosso pari al 96,58%) e alle sanzioni per violazione del codice della strada (non riscosso pari al 65,56%).

Il Comune ha evidenziato *“un incremento significativo delle riscossioni in conto residuo dei due titoli nell'annualità 2021 sia rispetto al 2019 (+18,76%) che al 2020 (+37,07%)*. Tale incremento permette di raggiungere valori vicini a quelli prepandemia”, facendo presente che permangono criticità particolari sul titolo 3.

Dall'elenco dei residui attivi conservati al 31 dicembre 2020 e trasmessi alla Bdap (tabella sotto) sono emerse, inoltre, alcune posizioni su cui sono stati richiesti chiarimenti, in ordine al loro mantenimento in bilancio, alla fondatezza del titolo e alla sussistenza ed esigibilità del credito.



2011	181	0	INTROITI NUMERI CIVICI - PRELEVARE DAL C/C POSTALE N. DIVERSI	3.0500.99	30017	970.615,85	0,00	970.615,85
2013	136	0	RECUPERO ICP/TOSAP ANNI PREGRESSI - PRELEVARE DAL C/C DIVERSI	1.0101.99	10452	217.533,08	897,75	216.635,33
2013	140	0	RECUPERO ICI ANNI PREGRESSI - PRELEVARE DAL C/C POSTALE DIVERSI	1.0101.99	10470	388.443,83	0,00	388.443,83
2014	74	0	INCASSI TARI ANNO 2014 TESORERIA DELLO STATO (348 ROMA SUCCURSALE)	1.0101.51	10255	2.461.968,40	0,00	2.461.968,40
2014	136	0	RECUPERO ICI ANNO 2011 - PRELEVARE DAL C/C POSTALE N. DIVERSI	1.0101.08	10095	1.626.955,63	0,00	1.626.955,63
2015	66	0	INCASSI TARI ANNO 2015 TESORERIA DELLO STATO (348 ROMA SUCCURSALE)	1.0101.51	10255	2.334.404,15	0,00	2.334.404,15

(prospetto A)

2017	195	0	RECUPERO SPESE LEGALI DA SENTENZE (via gorizia 408.000)	3.0500.99	30240	975.768,01	0,00	975.768,01
2017	194	0	RATA DI 12 X RIMBORSO QUOTE MUTUI CEDUTI ACQUALATINA ACQUALATINA SPA	3.0500.99	30230	343.670,05	0,00	343.670,05
2018	157	0	RIMBORSI QUOTE MUTUI CEDUTI ACQUALATINA (15442) ACQUALATINA SPA	3.0500.99	30230	473.906,56	0,00	473.906,56

(prospetto B)

L'ente ha chiarito che per quanto riguarda le voci del prospetto a "sussiste un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità di euro 7.782.387,86, pari a oltre il 97% dell'importo complessivo".

In merito ai crediti nei confronti di Acqualatina s.p.a. (prospetto b) "sono attualmente in corso trattative finalizzate alla loro riscossione e, pertanto, anche in questo caso, non si evincono motivazioni legate alla dubbia esigibilità", mentre "in relazione al mantenimento a residuo dell'importo di 975.768,01 euro, derivante in parte da sentenze passate in giudicato e in parte da procedimenti di messa in mora per interuenti di demolizione con spesa a carico dei proprietari, non sono stati rilevati motivi per ritenere il credito di dubbia esigibilità. Fermo restando le tempistiche di riscossione legate alle caratteristiche del credito".

Sono state, inoltre, richieste informazioni in merito a crediti conservati nello stato patrimoniale per oltre 12 milioni di euro, secondo quanto riportato nel questionario sul consuntivo 2020. L'ente ha riferito che "si tratta di crediti cancellati in sede di rendiconto di gestione anno 2016 e riferiti, in particolare, ai seguenti residui attivi: - euro 9.143.444,86 derivanti da mancati riversamenti da parte del concessionario Tributi Italia, per il quale, ad oggi, non risulta ancora definita la relativa procedura fallimentare; - euro 2.950.785,33 derivanti da ruoli per violazioni del codice della strada. Tali crediti sono stati inseriti nello stato patrimoniale in sede di rendiconto 2016 e mantenuti fra i crediti fino all'esercizio 2021".

Quanto alle riscossioni di competenza, si riportano di seguito i relativi dati, suscettibili di miglioramento, tenuto anche conto che l'ente, nel periodo contabile in esame, ha fatto reiterato ricorso alle anticipazioni di tesoreria.

RISCOSSIONI IN CONTO COMPETENZA 2016								
	Titolo 1	Titolo 2	Titolo 3	Titolo 4	Titolo 5	Titolo 6	Titolo 7	Titolo 9
Stanziamenti definitivi	35.733.589,37	5.080.832,78	7.641.192,39	6.871.525,32	0,00	858.786,53	28.063.177,64	21.415.197,64
accertamenti	27.880.828,34	5.080.387,96	4.928.184,33	5.494.247,50	0,00	48.786,53	29.461.927,02	11.158.529,45
Riscossioni in c/competenza	22.513.052,36	4.468.839,58	3.361.609,86	1.895.458,66	0,00	48.786,53	29.461.927,02	11.105.211,96
Economie	-7.852.761,03	-444,82	-2.713.008,06	-1.377.277,82	0,00	-810.000,00	1.398.749,38	-10.256.668,19
Residui da riportare	5.367.775,98	611.548,38	1.566.574,47	3.598.788,84	0,00	0,00	0,00	53.317,49
	80,75%	87,96%	68,21%	34,50%	0,00%	100,00%	100,00%	99,52%

RISCOSSIONI IN CONTO COMPETENZA 2017								
	Titolo 1	Titolo 2	Titolo 3	Titolo 4	Titolo 5	Titolo 6	Titolo 7	Titolo 9
Stanziamenti definitivi	36.336.456,83	3.800.806,48	6.442.806,96	4.085.763,01	0,00	6.472.056,88	30.417.048,00	21.750.998,35
accertamenti	35.344.748,85	3.464.434,63	6.661.998,87	3.027.331,01	0,00	1.715.710,97	23.958.053,96	15.083.148,74
Riscossioni in c/competenza	24.916.796,46	2.682.793,93	4.064.912,42	1.246.344,75	0,00	0,00	23.958.053,96	15.006.479,12
Economie	-991.707,98	-336.371,85	219.191,91	-1.058.432,00	0,00	-4.756.345,91	-6.458.994,04	-6.667.849,61
Residui da riportare	10.427.952,39	781.640,70	2.597.086,45	1.780.986,26	0,00	1.715.710,97	0,00	76.669,62
	70,50%	77,44%	61,02%	41,17%	0,00%	0,00%	100,00%	99,49%

RISCOSSIONI IN CONTO COMPETENZA 2018								
	Titolo 1	Titolo 2	Titolo 3	Titolo 4	Titolo 5	Titolo 6	Titolo 7	Titolo 9
Stanziamenti definitivi	36.896.592,36	3.952.505,20	8.260.049,54	8.664.014,87	0,00	2.849.861,18	23.073.105,03	23.015.439,74
accertamenti	35.561.471,38	3.861.229,00	4.980.913,77	4.070.268,34	0,00	2.849.861,18	23.073.105,03	15.921.646,64
Riscossioni in c/competenza	25.718.474,81	2.725.041,93	3.913.693,78	1.690.793,60	0,00	15.986,88	23.073.105,03	15.888.462,74
Economie	-1.335.120,98	-91.276,20	-3.279.135,77	-4.593.746,53	0,00	0,00	0,00	-7.093.793,10
Residui da riportare	9.842.996,57	1.136.187,07	1.067.219,99	2.379.474,74	0,00	2.833.874,30	0,00	33.183,90
	72,32%	70,57%	78,57%	41,54%	0,00%	0,56%	100,00%	99,79%

RISCOSSIONI IN CONTO COMPETENZA 2019								
	Titolo 1	Titolo 2	Titolo 3	Titolo 4	Titolo 5	Titolo 6	Titolo 7	Titolo 9
Stanziamenti definitivi	37.460.791,60	3.691.255,30	8.451.885,70	14.514.399,25	0,00	5.281.892,96	26.736.880,58	28.476.086,24
accertamenti	33.949.099,18	3.053.564,18	5.558.802,96	7.759.411,61	0,00	3.541.892,96	24.773.459,44	22.590.340,14
Riscossioni in c/competenza	24.032.667,69	2.341.807,36	3.762.967,26	2.453.876,08	0,00	2.024.421,14	24.773.459,44	22.519.180,14
Economie	-3.511.692,42	-637.691,12	-2.893.082,74	-6.754.987,64	0,00	-1.740.000,00	-1.963.421,14	-5.885.746,10
Residui da riportare	9.916.431,49	711.756,82	1.795.835,70	5.305.535,53	0,00	1.517.471,82	0,00	71.160,00
	70,79%	76,69%	67,69%	31,62%	0,00%	57,16%	100,00%	99,68%

RISCOSSIONI IN CONTO COMPETENZA 2020								
	Titolo 1	Titolo 2	Titolo 3	Titolo 4	Titolo 5	Titolo 6	Titolo 7	Titolo 9
Stanziamenti definitivi	36.207.792,95	9.296.183,84	7.299.823,62	6.243.669,23	0,00	7.290.453,87	28.501.505,89	52.344.552,70
accertamenti	33.134.734,85	9.670.896,93	3.771.482,36	1.892.266,78	0,00	3.763.366,04	7.035.778,64	47.875.435,52
Riscossioni in c/competenza	22.271.592,36	8.896.291,88	2.391.830,10	1.694.329,08	0,00	3.763.366,04	7.035.778,64	47.585.252,73
Economie	-3.073.058,10	374.713,09	-3.528.341,26	-4.351.402,45	0,00	-3.527.087,83	-21.465.727,25	-4.469.117,18
Residui da riportare	10.863.142,49	774.605,05	1.379.652,26	197.937,70	0,00	0,00	0,00	290.182,79
	67,22%	91,99%	63,42%	89,54%	0,00%	100,00%	100,00%	99,39%

Il Comune ha fatto presente che nel 2021 "vi è un aumento, rispetto al 2020, sia della percentuale di riscossione delle entrate del titolo 1 (+2,70%) che di quella relativa al titolo 3

(+10,29%). La percentuale di riscossione 2021 delle entrate tributarie si allinea a quella del 2019 (-0,87%) mentre quella delle entrate extratributarie aumenta in maniera significativa rispetto al 2019 (+6,01%). Complessivamente, quindi, le riscossioni delle entrate correnti mostrano, nel periodo in esame, una tendenza costante di crescita se si esclude la particolarità del 2019”.

In linea più generale, il Comune “è ben consapevole dell’importanza di aumentare la capacità di riscossione tanto in conto competenza quanto in conto residui (...) L’amministrazione intende proseguire il percorso già intrapreso di incremento della base imponibile attraverso un’ulteriore intensificazione dei controlli incrociati e l’utilizzo sistematico di informazioni provenienti da banche dati esterne, con l’obiettivo di individuare evasori totali o parziali. Parallelamente, si prefigge di accelerare i tempi di riscossione per gli importi accertati, sia attraverso l’applicazione di strumenti deflattivi del contenzioso (p.e. accertamento con adesione, rateizzazione, ecc.) sia velocizzando la riscossione coattiva, anche utilizzando i nuovi strumenti disponibili come l’accertamento esecutivo. Le azioni di intervento delineate, e in parte già intraprese, si prefiggono l’aumento strutturale del gettito delle entrate tributarie ed extratributarie e potranno incidere positivamente sull’autonomia finanziaria dell’ente, pur nella consapevolezza che l’andamento delle riscossioni risente e risentirà anche della congiuntura economica complessiva del Paese. Gli effetti sulla riscossione dell’emergenza sanitaria 2020 ne sono una prova tangibile”.

**1.5** Gli andamenti della gestione di cassa dal 2015 al 2020 evidenziano una crisi di liquidità, atteso che al 31 dicembre, dal 2015 al 2019, il fondo cassa è sempre pari a zero, fatta eccezione per il 2018, in cui tale valore, comunque molto esiguo, risulta di euro 6.271,40.

L’ente ha fornito il prospetto che segue, da cui emerge un miglioramento della cassa sia nel 2020 sia nel 2021.

EVOLUZIONE DEL SALDO DI CASSA						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo iniziale	-	-	-	6.271,40	-	9.929.349,23
Riscossioni	81.050.195,41	77.309.590,65	81.309.332,56	90.510.827,39	103.704.946,56	90.225.162,74
Pagamenti	81.050.195,41	77.309.590,65	81.303.061,16	90.517.098,79	93.775.597,33	84.422.741,07
Saldo finale	0,00	0,00	6.271,40	0,00	9.929.349,23	15.731.770,90
variazione %						58,44%

Con riferimento al 2020, è stata chiesta la composizione del saldo di cassa, con evidenza della parte vincolata (che, da questionario 2020, risulta pari a euro

13.331.899,84, dunque superiore al saldo di cassa al 31 dicembre), con particolare attenzione alle risorse statali e regionali trasferite all'ente per l'emergenza sanitaria.

A tale ultimo riguardo, nella relazione dell'organo di revisione sul consuntivo 2020 si legge che "l'ente ha provveduto a predisporre e inviare l'apposita certificazione dell'utilizzo di tali risorse dalla quale si evince la necessità di accantonare nel risultato di amministrazione la somma di euro 243.420".

Con riguardo all'anticipazione di tesoreria, si riporta, di seguito, il dato aggiornato al 2021, rispetto a cui si rileva un miglioramento dal 2020 in confronto alle passate annualità, in cui è emerso un cospicuo e continuo ricorso all'anticipazione di tesoreria, con ingenti somme non restituite al 31 dicembre.

UTILIZZO DELL'ANTICIPAZIONE E DELLE ENTRATE VINCOLATE			
	2019	2020	2021
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art. 222 del TUEL	15.057.060,00	18.501.505,89	17.733.944,30
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	255,00	0,00	0,00
Importo massimo della anticipazione	4.011.840,90	2.714.411,65	0,00
Importo anticipazione non restituita al 31/12	2.646.529,25	0,00	0,00
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12	65.015,79	20.185,04	36.026,72

**1.6** Con riferimento al rispetto della normativa sui pagamenti dei debiti commerciali, sono emerse criticità in ordine ai tempi medi di pagamento (che al 2018 arrivano a 444 giorni, per poi ridursi nel 2019 a 280 giorni) nonché in ordine all'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (ai sensi del d.p.c.m. 22 settembre 2014) che nel 2018 è pari a 100,30, nel 2019 a 70,77 e nel 2020 a 64,36; dunque, seppur migliorato, ancora non in linea con la normativa vigente.

Risultano, altresì, ingenti somme pagate oltre le scadenze di legge, anche se si registra una riduzione del loro ammontare nel 2020 rispetto alle annualità precedenti.

Quanto al fondo di garanzia debiti commerciali del 2021, l'ente ha trasmesso il prospetto di calcolo, da cui emerge l'applicazione dell'aliquota del 5% e la quantificazione del fondo di euro 1.065.114,07. Non risulta trasmessa la relativa delibera di Giunta comunale.

Con riguardo alla percentuale di smaltimento dei residui passivi (titolo 1 e titolo 2), si riportano, di seguito, i relativi prospetti dal 2016 al 2020. Dagli stessi è possibile osservare come l'andamento confermi le criticità emerse sul rispetto dei tempi di pagamento.

<b>GESTIONE DEI RESIDUI 2016</b>		
	<b>Titolo 1</b>	<b>Titolo 2</b>
<b>Residui rimasti da pagare alla data dell'1/1</b>	23.592.166,51	2.919.227,12
<b>Residui PAGATI</b>	12.628.189,74	1.633.342,76
<b>Riaccertamento Residui</b>	-4.523.523,42	-146.302,05
<b>Residui da pagare alla data del 31/12</b>	<b>6.440.453,35</b>	<b>1.139.582,31</b>
	66,22%	58,90%
<b>GESTIONE DEI RESIDUI 2017</b>		
	<b>Titolo 1</b>	<b>Titolo 2</b>
<b>Residui rimasti da pagare alla data dell'1/1</b>	17.126.705,51	3.022.949,97
<b>Residui PAGATI</b>	9.527.204,69	1.230.043,10
<b>Riaccertamento Residui</b>	-946.942,00	-274.684,57
<b>Residui da pagare alla data del 31/12</b>	<b>6.652.558,82</b>	<b>1.518.222,30</b>
	58,88%	44,76%
<b>GESTIONE DEI RESIDUI 2018</b>		
	<b>Titolo 1</b>	<b>Titolo 2</b>
<b>Residui rimasti da pagare alla data dell'1/1</b>	19.710.901,27	7.562.529,43
<b>Residui PAGATI</b>	10.875.758,75	1.197.023,24
<b>Riaccertamento Residui</b>	-735.787,03	-94.769,35
<b>Residui da pagare alla data del 31/12</b>	<b>8.099.355,49</b>	<b>6.270.736,84</b>
	57,32%	16,03%
<b>GESTIONE DEI RESIDUI 2019</b>		
	<b>Titolo 1</b>	<b>Titolo 2</b>
<b>Residui rimasti da pagare alla data dell'1/1</b>	18.859.384,16	11.275.710,75
<b>Residui PAGATI</b>	10.853.939,11	2.610.926,46
<b>Riaccertamento Residui</b>	-1.814.231,33	-66.804,30
<b>Residui da pagare alla data del 31/12</b>	<b>6.191.213,72</b>	<b>8.597.979,99</b>
	63,68%	23,29%
<b>GESTIONE DEI RESIDUI 2020</b>		
	<b>Titolo 1</b>	<b>Titolo 2</b>
<b>Residui rimasti da pagare alla data dell'1/1</b>	16.337.998,75	17.942.227,28
<b>Residui PAGATI</b>	8.839.274,95	3.368.599,37
<b>Riaccertamento Residui</b>	-496.302,13	-27.213,80
<b>Residui da pagare alla data del 31/12</b>	<b>7.002.421,67</b>	<b>14.546.414,11</b>
	55,80%	18,80%

1.7 Dai dati relativi alle attività di contrasto all'evasione tributaria (questionario 2020), emergono criticità in merito al recupero da evasione Imu/Tasi e Tarsu/Tia/Tares/Tari, atteso che a fronte di accertamenti di euro 4.300.000 le riscossioni sono pari a soli euro 843.614,63.

Ancora, dalla relazione dell'organo di revisione sul consuntivo 2020 emerge che, al 31 dicembre 2020, i residui relativi all'evasione tributaria ancora da riscuotere sono pari a euro 8.111.705,87, che corrisponde al 91,63% dei residui attivi al 1° gennaio 2020 (euro 8.852.467,67).

L'ente ha riferito che le *“misure adottate e in corso di adozione da parte dell'amministrazione per il contrasto all'evasione tributaria, si inseriscono nel più ampio quadro di aumento complessivo del gettito tributario ed extratributario dell'ente. Da tale punto di vista le linee di intervento intraprese (...) prevedono: - un incremento della base imponibile attraverso un'ulteriore intensificazione dei controlli incrociati e l'utilizzo sistematico di informazioni provenienti da banche dati esterne, con l'obiettivo di individuare evasori totali o parziali; - l'accelerazione dei tempi di riscossione attraverso l'utilizzo di strumenti deflattivi del contenzioso, anche con un maggiore ricorso alle rateizzazioni; - l'accelerazione del processo di riscossione coattiva, anche attraverso l'elaborazione contemporanea di più annualità e l'utilizzo dello strumento dell'accertamento esecutivo. Tuttavia, l'aumento strutturale del gettito sarà condizionato anche dalla congiuntura economica complessiva del Paese”*.

Ancora, l'ente ha riferito in ordine *“all'avvio di un' incisiva operazione di recupero dell'evasione con particolare riferimento ai tributi Imu/Tasi e Tari. In particolare: per la Tari sono stati avviati controlli incrociati volti all'individuazione di utenze domestiche e non domestiche attualmente non iscritte (...) Le informazioni assunte saranno utilizzate come base per l'emissione di avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione, ovvero per omesso, parziale o tardivo versamento. Le somme ottenute verranno destinate, oltre alla copertura dei residui ancora esistenti, al finanziamento del servizio per l'esercizio in corso; con la finalità ultima di aumentare la base imponibile del tributo e, conseguentemente, ridurre le tariffe. Per l'Imu/Tasi è stato effettuato un confronto tra gli immobili dichiarati e gli immobili iscritti al catasto, dal quale sono emerse situazioni di difformità e di omissioni vere e proprie. Su tali elenchi verrà avviata l'attività accertativa. Tra le altre entrate al titolo III, riveste sicuramente importanza l'aumento del gettito derivante dalla sosta a pagamento, per la quale sono state stabilite nuove tariffe nonché la cessione della banchina 'P'”*.

**1.8** Dall'allegato al rendiconto 2020 emerge, per tale annualità, lo sfioramento dell'indicatore 12.4, relativo alla sostenibilità del disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio, ai sensi del d.m. 28 dicembre 2018.

Nel 2019, oltre all'indicatore 12.4, risultano sforati anche gli indicatori 3.2 (anticipazioni chiuse solo contabilmente) e 10.3 (sostenibilità dei debiti finanziari).

Nel 2018, risultano sforati gli indicatori 3.2 (anticipazioni chiuse solo contabilmente) e 12.4 (sostenibilità del disavanzo).

L'ente, oltre ad aver fornito chiarimenti sui mutui rinegoziati nel 2020 (sia con Cdp sia con Bnl), ha trasmesso il prospetto relativo ai parametri di deficitarietà per il 2021, da cui emerge, come per il 2020, lo sfioramento del solo indicatore 12.4 (sostenibilità del disavanzo).

**1.9** Con riguardo ai rapporti debiti/crediti con gli organismi partecipati, l'ente ha trasmesso i prospetti di conciliazione, ex art. 11, comma 6, lett. j), del d.lgs. n. 118/2011, dal 2020 e al 2021, relativamente alla sola Poseidon nonostante, in sede istruttoria, siano stati richiesti per tutti gli organismi partecipati, tenuto conto che, dalla relazione dell'organo di revisione e dal questionario sul consuntivo 2020, emergono casi di mancata conciliazione dei rapporti debiti/crediti in esame.

Il Comune, infatti, risulta avere le seguenti partecipazioni: Poseidon s.r.l.; Nettuno servizi s.r.l. in liquidazione; Acqualatina s.p.a.

L'ente, inoltre, ha riferito in ordine alla trasmissione dei dati sulle partecipazioni al Dipartimento del Tesoro, con riguardo alle ricognizioni 2020 e 2021.

Sulla liquidazione della Nettuno servizi (partecipata al 51%) e agli eventuali impatti di tale procedura sul bilancio dell'ente, è emerso che il *“piano di razionalizzazione della partecipazione nella società Nettuno servizi è stato confermato, senza variazioni, con deliberazione di Consiglio comunale n. 50 del 6 dicembre 2021 nell'ambito della ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del Tusp. Attualmente la società Nettuno servizi è posta in amministrazione straordinaria (...) e, all'esito della stessa, la società verrà definitivamente cancellata dal registro delle imprese, determinando l'estinzione della stessa e quindi della partecipazione del Comune. Tale procedura non avrà impatti sul bilancio dell'ente e sui suoi equilibri”*.

Con riguardo all'assenza di contratti di servizio con Acqualatina (secondo quanto riportato dall'organo di revisione nella relazione sul consuntivo 2020) e al mantenimento della partecipazione (3,89%), l'ente ha riferito che tale società *“opera quale gestore del servizio idrico integrato nell'Ambito territoriale ottimale (Ato) n. 4 Lazio meridionale, di cui fa parte anche il Comune di Nettuno. L'erogazione del servizio avviene*

*quindi sulla base di una convenzione che riguarda tutti i comuni dell'Ato 4; tali comuni possiedono il 51% del capitale sociale con una partecipazione societaria proporzionale alla loro popolazione residente. Il 49% del capitale è detenuto da un socio privato selezionato tramite gara europea. In riferimento al mantenimento della partecipazione in Acqualatina non si rileva nessuno dei presupposti di cui all'art. 20, comma 2, del Tusp".*

**1.10** Con riferimento ai rapporti con la Poseidon s.r.l., si precisa quanto segue. Il Comune possiede il 100% delle quote della società, che risulta affidataria di numerosi servizi quali la manutenzione (del verde, delle sedi comunali, di edilizia scolastica, area lavori pubblici), l'ufficio tributi, area di sosta a pagamento, attività cimiteriale, custodia e pulizie, supporto amministrativo.

I rapporti con essa sono stati già oggetto di esame da parte della Sezione che, con la delib. n. 104/2016/PRSE, ha rilevato profili di criticità nell'affidamento dei servizi e nella gestione del personale.

Fermo restando quanto già evidenziato in merito alla mancata attuazione dell'art. 21 del Tusp per la perdita d'esercizio verificatasi nel 2017, in sede istruttoria è emerso quanto segue: a) l'ente ha confermato che si tratta di ente *in house*, posseduta al 100%; b) l'ente ha trasmesso copia della schermata del sito Anac da cui emerge l'iscrizione della società nell'elenco, di cui all'art. 192 del d.lgs. n. 50/2016, il 5 aprile 2019 (data presentazione della domanda 30 gennaio 2018); c) l'ente ha chiarito, con riguardo al rispetto della previsione di cui all'art. 11, comma 7, del Tusp in merito ai compensi degli amministratori, che *"dalla nota integrativa allegata al bilancio della società Poseidon relativa all'anno 2013 l'importo dei compensi degli amministratori ammontava a euro 68.852. Relativamente all'annualità 2018 e successive si rileva che dalla nota integrativa allegata al bilancio della società l'importo dei compensi degli amministratori della società ammontava a euro 38.100"*; d) l'ente ha prodotto copia dei contratti di servizio (al 2021) e l'elenco del personale; e) in merito all'adozione dei provvedimenti di regolamentazione dei costi di funzionamento e del personale, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del Tusp, il Comune ha trasmesso *"copie dei verbali delle riunioni effettuate nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo"*. Risulta quanto segue: nel verbale del 16 luglio 2021 si riporta, con riferimento al bilancio 2020, un sostanziale aumento del costo del personale e una diminuzione dei ricavi; nel verbale del 21 settembre 2021 si riporta una perdita di esercizio provvisoria



di euro 154.821,99 (al 31 luglio 2021), riassorbibile – si legge - attraverso la riscossione di crediti e il contenimento delle spese, soprattutto quelle di personale.

**1.11** È stato chiesto se sia già destinatario o preveda di attivare, anche con altri soggetti istituzionali, iniziative correlate al Pnrr (o al Pnc) e a quale stadio le stesse si trovino. L'ente ha riferito che con delib. di Giunta n. 23 del 10 febbraio 2022 è stata costituita un'unità di progetto così composta: sindaco, segretario generale, dirigenti, dipendenti delle strutture, individuati secondo competenze, e collaboratori esterni appositamente individuati. L'unità di progetto si riunisce periodicamente. Inoltre, *“risultano concessi finanziamenti Pnrr per: - rigenerazione urbana euro 5.000.000 (Divina Provvidenza euro 3.500.000 – Percorsi urbani euro 1.500.000); - adeguamento sismico e efficientamento della scuola De Franceschi euro 5.000.000. Mentre risultano istruite le domande per l'accesso ai seguenti finanziamenti: 1. transizione digitale euro 185.154 così ripartito: □ Misura 1.4.3 Appio euro 36.400; □ Misura 1.4.3 Pago Pa euro 134.754; □ Misura 1.4.3 Spid Cie. euro 14.000; 2. Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata Rsu per l'importo di euro 994.000”*.

#### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

L'art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266, ha previsto l'obbligo, a carico degli organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto del medesimo, formulate sulla base dei criteri e delle linee guide definite dalla Corte stessa. Si tratta di una peculiare forma di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto degli equilibri di bilancio. Tale controllo (Corte cost., n. 60/2013) configura un sindacato generale e obbligatorio sui bilanci preventivi e rendiconti di gestione, finalizzato a tutelare, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti e il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea, collocandosi nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli artt. 28, 81, 97 e 119 della Costituzione.

L'art. 148-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ha rafforzato tali controlli. Nel caso di accertamento di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della

violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, è previsto, infatti, l'obbligo, per gli enti, di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di competenza. Ulteriori forme di tutela degli equilibri di bilancio sono state previste nel caso di operazioni contabili prive di copertura o di cui sia accertata l'insostenibilità finanziaria.

Qualora non si ravvisino difetti di copertura (art. 148-bis, comma 3, Tuel) o irregolarità "susceptibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti" (art. 148-bis, comma 1 Tuel), la Sezione può non emettere una pronuncia di accertamento nell'ambito del procedimento in unico grado previsto dal combinato disposto dell'art. 20 della l. n. 243/2012 e dell'art. 11 del d.lgs. n. 174/2016, ma rendere una relazione di natura collaborativa, ai sensi dell'art. 7, comma 7, della l. 5 giugno 2003, n. 131, segnalando irregolarità contabili che non appaiono con certezza esporre a pericolo gli equilibri di bilancio; di ciò l'ente è tenuto a tenere conto per evitare l'insorgenza di deficitarietà o di squilibrio atti a pregiudicare la sana gestione finanziaria.

La Sezione, preso atto degli elementi emersi, formula le seguenti considerazioni sulla situazione finanziaria dell'ente, con riserva di successive pronunce in occasione dell'esame dei prossimi questionari. Peraltro, il controllo condotto, per gli aspetti trattati e la metodologia adottata, non esaurisce i profili di irregolarità che possono essere presenti, né comporta una valutazione positiva su aspetti non riscontrati.

Si fa riserva, in ogni caso, nell'ambito delle verifiche di competenza della Sezione, di apposito approfondimento sulla gestione finanziaria e contabile, da parte dell'ente, dei fondi connessi all'emergenza sanitaria Covid 19.

### **1. Evoluzione del risultato di amministrazione: disavanzo, fondo rischi contenzioso, fondo perdite partecipate.**

- Disavanzo:

Dall'esame della documentazione la Sezione accerta l'emersione di un ulteriore disavanzo, pari a euro 842.753,55, derivante da un calcolo errato effettuato in sede di determinazione del disavanzo ai sensi dell'art. 39-*quater* del d.l. n. 162/2019.

A tale riguardo, ai sensi dell'art. 39-*quater* del d.l. n. 162/2019, *“l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, determinato in misura non superiore alla differenza tra l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 annesso al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019 per il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2019, determinato nel rispetto dei principi contabili, può essere ripianato in non più di 15 annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti.”*

In proposito, l'ente ha riconosciuto di aver considerato un importo errato nella voce *'utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti'* che ha determinato un disavanzo inferiore rispetto a quello che, invece, doveva emergere.

L'ente ha, difatti, documentato l'utilizzo del Fcde per la cancellazione e lo stralcio dei crediti e, dai prospetti forniti, deriva che l'importo da sottrarre – per il calcolo del disavanzo ex art. 39-*quater* del d.l. n. 162/2019 - non doveva essere di euro 7.749.128,47, ma di 6.906.374,92, atteso che l'utilizzo del Fcde per cancellazione o stralcio dei crediti non poteva avere lo stesso importo delle cancellazioni effettuate, salvo una svalutazione al 100% dei crediti cancellati (circostanza che non si è verificata nel caso di specie).

In sostanza, il nuovo disavanzo emerso a valle dell'irregolarità accertata, di euro 842.753,55 (= 7.749.128,47 – 6.906.374,92), deve essere ripianato ai sensi dell'art. 188 del Tuel, rispetto a cui si rammenta la regola generale del ripiano di un disavanzo che *“non consente di superare la durata della programmazione triennale, ritenuta congrua per il ripristino dell'equilibrio dell'ente turbato dalla emersione di un disavanzo ordinario. Il che non appare arbitrario dato il determinante rilievo che il 'fattore tempo' assume per l'effettività delle regole di corretta gestione finanziaria”* (Corte cost., n. 246/2021).

Inoltre, la Sezione accerta un ulteriore disavanzo, di euro 123.795,92, derivante dal mancato rispetto delle previsioni di cui al d.m. 2 aprile 2015 (art. 4), relativo al ripiano del maggior disavanzo emerso in sede di riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015.

Ai sensi del decreto, difatti, il miglioramento da conseguire risponde a una logica annuale, in virtù della quale, anno dopo anno, dal confronto tra i risultati di amministrazione (lett. e), deve emergere un miglioramento almeno pari alla quota da ripianare.

Tenuto conto che la quota annuale di ripiano del maggior disavanzo da riaccertamento straordinario è di euro 1.268.021,13, l'ente avrebbe dovuto avere annualmente un miglioramento almeno pari a tale importo e, fino al 2020, complessivamente di euro 7.608.126,78 (=1.268.021,13X6).

Dai dati contabili risulta non solo, che nel 2016 e nel 2019 il miglioramento annuale, ai sensi del d.m., non è stato conseguito, ma anche che il disavanzo al 31 dicembre 2020 (pari ad euro -30.556.302,8, in quanto defalcato della quota ex art. 39-*quater* del d.l. n. 162/2019) risulta superiore rispetto al disavanzo atteso, per un importo di euro 123.795,92 (=30.556.302,8 - 30.432.506,9), quest'ultimo da ripianare ai sensi dell'art. 188 del Tuel, in combinato disposto con l'art. 4, comma 2, del d.m. 2 aprile 2015, secondo cui se *“da tale confronto risulta che il disavanzo applicato non è stato recuperato, la quota non recuperata nel corso dell'esercizio o il maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato di amministrazione dell'esercizio precedente è interamente applicata al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alla quota del recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario prevista per tale esercizio, in attuazione dell'art. 3, comma 16, del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118”*.

Come per il disavanzo emerso dal ricalcolo del Fcde ex art. 39-*quater* del d.l. 162/2019, anche per tale (ulteriore) disavanzo l'ente ha riconosciuto l'irregolarità commessa e ha dichiarato che il *“maggior disavanzo ordinario di euro 842.753,55 da ricalcolo Fcde ex art. 39-*quater* del d.l. n. 162/2019 unitamente all'importo di euro 123.795,92 per un totale complessivo di euro 966.549,47, verrà ripianato attraverso apposita variazione sul bilancio di previsione 2022-2024”*.

La Sezione si riserva ogni futura verifica in ordine al corretto ripiano in parola.

- Fondo rischi contenzioso:

In merito all'accantonamento a titolo di fondo rischi contenzioso, l'ente ha riferito che gli utilizzi nel periodo in esame sono risultati capienti per far fronte alle soccombenze legali, ma che la ricognizione del contenzioso è, ad oggi, in corso *“con l'obiettivo di adeguare, ove necessario, il fondo alle eventuali nuove esigenze”*.

La Sezione, pur prendendo atto di quanto riferito, richiede di procedere tempestivamente a una effettiva ricognizione, richiamando, in proposito, i principi contabili di cui al punto 5.2, lett. h), dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, per una corretta ricognizione - con analisi delle probabilità di soccombenza per ogni giudizio in essere - ai fini di una congrua determinazione dell'accantonamento. Con riferimento all'onere di verifica di congruità degli accantonamenti da parte dell'organo di revisione, l'adeguatezza di tale valutazione va monitorata nel tempo, al fine di evitare l'insorgenza di possibili e improvvisi oneri di rilevante entità finanziaria cui il bilancio non riesce a dare copertura.

È necessaria una chiara e trasparente definizione dei criteri adottati per la quantificazione dell'accantonamento, da esplicitare nei documenti che accompagnano il bilancio e il rendiconto (nota integrativa e relazione sulla gestione), ai sensi dell'articolo 11, comma 5, lett. a), e comma 6, del d.lgs. n. 118/2011. La valutazione della passività potenziale deve, difatti, essere sorretta dalle conoscenze delle specifiche situazioni, dall'esperienza del passato e da ogni altro elemento utile ed effettuata nel rispetto dei postulati del bilancio, in modo particolare di quelli di imparzialità e verificabilità (*ex multis*, Sez. contr. reg. Lazio, n. 63/2022/PRSP).

- Fondo perdite partecipate:

Nel 2017, la società Poseidon s.r.l. (quota posseduta al 100%) ha subito una perdita di esercizio di euro 202.212, rispetto alla quale l'ente, ai sensi dell'art. 21 del Tusp, avrebbe dovuto effettuare un accantonamento, di pari importo, nel risultato di amministrazione.

La società, peraltro, nel 2020, ha registrato un'ulteriore perdita (euro 127.375), che non richiede, tuttavia, un apposito accantonamento, alla luce delle previsioni normative di cui all'art. 10, comma 6-bis, del d.l. n. 77/2021, atteso che l'esercizio 2020 non si computa ai fini dell'applicazione dell'art. 21 del Tusp, in ragione dell'emergenza sanitaria.

In merito al mancato accantonamento per la perdita del 2017, l'ente ha solo riferito in ordine ai miglioramenti successivi, evidenziando che i dati di "*prechiusura dell'esercizio 2021 mostrano un utile previsto pari a euro 29.198*".

Pur prendendo atto di quanto emerso e dunque in un'ottica di attualizzazione del controllo, la Sezione rammenta, in ogni caso, come l'accantonamento previsto dall'art. 21 del Tusp sia dovuto in caso di risultato negativo non immediatamente ripianato da parte degli organismi partecipati, anche al fine di responsabilizzare gli enti locali nel perseguimento della sana gestione finanziaria dei propri organismi partecipati.

Tale doveroso accantonamento, comunque obbligatorio *ex lege*, appare ancor più necessario nelle ipotesi, come quella in esame, in cui la società è partecipata al 100% dall'ente locale e, dunque, i risultati negativi della stessa possono riverberarsi *in toto* negativamente sugli equilibri finanziari del Comune.

Si raccomanda, pertanto, di monitorare i risultati di esercizio della società e, in caso di perdite, operare in maniera conforme alle previsioni dell'art. 21 del Tusp.

## **2. Gestione dei residui attivi, delle entrate di competenza e delle attività di riscossione.**

Dai dati esaminati, la Sezione rileva criticità in ordine alle attività di riscossione delle entrate, con particolare riferimento a quelle in c/residui (specie di titolo 1 e 3), anche se risultano in corso azioni per porvi rimedio e per assicurare maggiore certezza e robustezza alle entrate, a coperture delle spese esigibili in corso di esercizio.

Dall'analisi dei residui attivi mantenuti in bilancio e non svalutati con il Fcde, il Collegio raccomanda particolare attenzione ai crediti nei confronti di Acqualatina s.p.a. rispetto a cui, pur prendendo atto che *"sono in corso trattative finalizzate alla loro riscossione"*, non risulta prodotto il prospetto contenente le posizioni debitorie/creditorie reciproche, debitamente asseverate, ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett. j), del d.lgs. n. 118/2011, con potenziale pregiudizio per gli equilibri di bilancio.

Parimenti, particolare attenzione va posta nei confronti del residuo attivo mantenuto (e considerato dall'ente di non dubbia esigibilità) di euro 975.768,01 *"derivante in parte da sentenze passate in giudicato e in parte da procedimenti di messa in mora per interventi di demolizione con spesa a carico dei proprietari"*, non solo per la rilevanza dell'importo, ma anche per la delicatezza del settore degli abusi edilizi che richiede una valutazione più accurata e di cautela, almeno in termini di necessità di svalutazione del credito, in considerazione dell'alea dei tempi e dei modi di riscossione.

Da ultimo, con riferimento ai crediti stralciati dal bilancio ma conservati nello stato patrimoniale (per l'importo di euro 12.094.230,19), la Sezione rammenta che gli stessi,

in caso di reiscrizione in bilancio, vanno imputati alla gestione in c/residui e non a quella di competenza, attraverso una rettifica in aumento dei residui attivi (esempio 7.3 dell'allegato 4/3 al d.lgs. n. 118/2011).

### **3. Gestione della cassa e anticipazione di tesoreria.**

Nel periodo contabile esaminato, in particolare fino al 2019, si registra una strutturale carenza di liquidità e un cospicuo ricorso all'anticipazione di tesoreria, rispetto a cui si scorge un miglioramento solo nell'ultimo biennio, 2020-2021.

Si raccomanda, pertanto, di monitorare la gestione della cassa, proseguendo nelle attività di consolidamento delle entrate (e delle attività di riscossione) e tenendo a mente che qualora il ricorso all'anticipazione di tesoreria sia cospicuo e reiterato nel tempo ciò costituisce sintomo di latenti squilibri nella gestione finanziaria (anche derivanti da difetti di programmazione finanziaria o da sovrastima delle entrate correnti) nonché può mascherare forme di finanziamento a medio o lungo termine. L'istituto dell'anticipazione di tesoreria ha carattere eccezionale e deve essere utilizzato per il superamento di crisi di liquidità meramente temporanee e non divenire mezzo ordinario e fisiologico di gestione per il pagamento delle spese.

L'utilizzo improprio dell'anticipazioni di tesoreria potrebbe rappresentare, in sostanza, una elusione dell'art. 119 della Costituzione che, invece, consente di ricorrere all'indebitamento solo per finanziare le spese di investimento (*ex multis*, Sez. contr. Lazio, n. 19/2020/PRSE).

### **4. Residui passivi e tempestività dei pagamenti.**

Sulla gestione dei residui passivi e del rispetto dei tempi di pagamento, la Sezione rileva che sussistono ancora criticità, sebbene, dal 2020, vi siano stati miglioramenti rispetto alle annualità precedenti.

In proposito, si fa presente che l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (nel 2020 pari a 64,36), ai sensi dell'art. 9 del d.p.c.m. 22 settembre 2014, deve tendere a un risultato negativo, in quanto lo stesso si misura in termini di ritardo medio di pagamento dalla data di scadenza, rispetto ai termini di legge, che, di norma, sono pari a 30 giorni, salvo diversa pattuizione tra le parti per cui il termine può arrivare a 60 giorni.

Perseguire un miglioramento nella gestione dei tempi di pagamento consentirà, nel tempo, di ridurre l'accantonamento obbligatorio a titolo di fondo di garanzia dei debiti

commerciali, ai sensi dell'art. 1, commi 859 e ss. della l. n. 145/2018, non solo liberando risorse utili all'erogazione dei servizi alla comunità amministrata, ma anche riducendo il rischio di contenziosi legati alla presenza di situazioni debitorie non onorate tempestivamente.

In proposito, la Corte costituzionale ricorda come vada anche considerato *“il rilevante tema dell'esposizione debitoria per interessi passivi per ritardati pagamenti che, in considerazione anche del loro specifico e oneroso criterio di calcolo, riduce le effettive risorse da destinare alle finalità istituzionali”* (n. 78/2020).

### **5. Contrasto all'evasione tributaria.**

L'ente ha riferito che le misure di contrasto all'evasione tributaria si inseriscono nel più ampio quadro di aumento complessivo del gettito tributario ed extratributario, mediante un'intensificazione dei controlli, l'utilizzo di banche dati, l'accelerazione dei tempi di riscossione attraverso il ricorso a strumenti deflattivi del contenzioso e allo strumento dell'accertamento esecutivo.

La Sezione, pertanto, si riserva ogni futura verifica sull'efficacia delle misure intraprese, evidenziato come una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile delle entrate sia elemento indefettibile di una corretta elaborazione e gestione del bilancio, inteso come *“bene pubblico”* funzionale *“alla valorizzazione della democrazia rappresentativa”*.

### **6. Sforamento dei parametri di deficitarietà.**

Nel 2018 e 2019 risulta sforato l'indicatore 3.2 (anticipazioni chiuse solo contabilmente) del d.m. 28 dicembre 2018, a riprova delle criticità presenti, sino al 2019, in ordine alla liquidità e al reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Nell'ultimo triennio (2018-2020) risulta sempre sforato il parametro di deficitarietà relativo alla sostenibilità del disavanzo (indicatore 12.4) e, dai dati per il 2021, emerge lo sforamento dell'indicatore anche per tale annualità.

Tenuto conto che, a valle del presente controllo finanziario, è emerso un ulteriore disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio, è verosimile che lo sforamento dell'indicatore si verificherà anche per il 2022 e, pertanto, l'ente dovrà adoperarsi per l'adozione di misure tese a rendere effettivamente sostenibile il disavanzo maturato, a ridurlo e ripianarlo nel tempo, nell'ottica del mantenimento degli equilibri di bilancio, presenti e futuri.



## **7. Rapporti con gli organismi partecipati.**

Sul punto, la Sezione evidenzia i seguenti profili di criticità, rispetto a cui richiede di adottare misure correttive, da riferire entro il 30 settembre 2022.

a) In primo luogo, il riscontro sulle misure adottate per contenimento dei costi del personale della Poseidon non risulta idoneo a ritenere il comportamento dell'ente in linea con la previsione dell'art. 19, comma 5, del Tusp. L'esercizio delle funzioni del controllo analogo (cui il Comun ha genericamente fatto riferimento), difatti, è cosa ben diversa dall'adozione di puntuali provvedimenti con cui le amministrazioni fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento delle proprie società controllate, comprese quelle per il personale, così come espressamente previsto dalla disposizione normativa richiamata.

Le società a controllo pubblico, dal canto loro, garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa tramite propri provvedimenti, da recepire, ove possibile, nel caso di contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello (comma 6).

Ancora, sia i provvedimenti adottati dall'ente sia gli atti della società vanno pubblicati sui rispettivi siti istituzionali. In caso di mancata o incompleta pubblicazione, si applicano gli artt. 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, che comportano conseguenze sia in termini di responsabilità dirigenziale e di decurtazione della retribuzione di risultato, sia in termini di erogazione a favore degli enti controllati di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata, a esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute a erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore.

Dalla documentazione allegata ai dati di bilancio 2020 della Poseidon (banca dati Telemaco), peraltro, emerge che i costi per il personale sono aumentati nel 2020 rispetto al 2019 di euro 197.146 (aumento del 12,25%) e che tale incremento *“è dovuto alla monetizzazione delle ferie e permessi pregressi non goduti e all'erogazione di retribuzione straordinaria”*.

Ancora, sempre nel 2020, su un totale di euro 2.107.198 per costi di produzione, 1.806.659 sono imputabili a costi del personale (circa l'86%).

Sul punto, si osserva, altresì, che anche dai verbali di luglio e settembre 2021, con riferimento al bilancio 2020 emerge un sostanziale aumento del costo del personale e

una diminuzione dei ricavi nonché una potenziale perdita di esercizio riassorbibile – si legge - attraverso la riscossione di crediti e il contenimento delle spese, soprattutto quelle di personale.

In sostanza, pur prendendo atto che, nello specifico, il 2020 è stato un anno particolare per la crisi pandemica, la Sezione richiede, in vista dell'approvazione del bilancio di esercizio 2021, di adottare specifiche misure per il contenimento dei costi del personale e, più in generale, delle spese di funzionamento della Poseidon, valutando anche, nell'ambito della propria discrezionalità amministrativa, se sussistono i presupposti per l'internalizzazione di uno o più dei numerosi servizi svolti dalla società.

A tale riguardo, sempre dalla documentazione allegata al bilancio 2020 (relazione unitaria del sindaco e revisore unico), si raccomanda di incrementare il monitoraggio dei servizi e di introdurre indicatori di efficienza ed efficacia, tenuto conto che per i servizi di supporto all'area tributi, sul 2020, la valorizzazione dei servizi è determinata sulla base di un criterio forfettario in luogo di quello misto (misura/forfettario).

In definitiva, la Sezione richiede di documentare e illustrare le misure adottate per il contenimento dei costi del personale della Poseidon, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del Tusp unitamente a informazioni sulle risultanze societarie definitive del 2021, rispetto a cui, nell'ambito dell'istruttoria, è emerso che *"i dati di prechiusura dell'esercizio 2021 mostrano un utile previsto pari a euro 29.198"*.

Il Collegio, inoltre, richiama quanto già rilevato con la delib. n. 104/2016/PRSE, in ordine alle modalità esecutive di gestione della Poseidon, e alla necessità che lo svolgimento dei servizi non costituiscano una potenziale elusione alla regola del pubblico concorso e alle norme in tema di vincoli di finanza pubblica.

Dalla documentazione in atti, difatti, la Poseidon tuttora svolge plurimi e rilevanti servizi di supporto a favore del Comune, nei settori dell'ambiente, dei lavori pubblici, manutenzione, custodia e pulizie, dell'urbanistica, dell'area economico-finanziaria, dell'area legale, degli affari generali, dei servizi demografici e statistici, dei servizi sociali, dei tributi, delle aree di sosta e pagamento, delle attività cimiteriali

L'ente ha trasmesso l'elenco del personale della Poseidon, 59 unità (alcune cessate tra il 2021 e gli inizi del 2022), di cui solo 4 impegnate nell'amministrazione della società, segnatamente ufficio contabilità e personale.

Il restante personale è impegnato nei predetti settori, a supporto della quasi totalità dei servizi dell'ente. Dal prospetto trasmesso, inoltre, non risultano profili dirigenziali o quadri, ma solo impiegati, operai e ausiliari.

Oltre a rilevare un sostanziale svuotamento delle funzioni svolte dal Comune laddove la quasi totalità dei servizi viene erogata dal personale della Poseidon, seppur a supporto, il Collegio ritiene utile acquisire agli atti documentazione comprovante una valutazione circa la convenienza dell'affidamento *in house*, in luogo dell'esternalizzazione dei servizi o di un rafforzamento delle proprie strutture interne. Con riguardo alla convenienza del ricorso all'*in house*, per consolidata giurisprudenza la libertà di autorganizzazione salvaguardata dalla direttiva 2014/24/Ue non osta a una normativa interna che subordini l'affidamento *in house* alla dimostrazione dei vantaggi connessi all'affidamento interno del servizio.

È stato di recente ribadito dal Consiglio di Stato (n. 3562/2022) che l'affidamento non può prescindere da una valutazione complessiva della convenienza del ricorso all'*in house*, tenuto conto che l'art. 192, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 individua due momenti valutativi: il primo, sulla congruità economica dell'offerta in rapporto all'oggetto e al valore della prestazione dell'ente *in house* e il secondo, sulla convenienza della scelta di internalizzazione, dando conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato alla luce dei parametri di economicità della gestione e qualità del servizio evocati dalla norma.

Peraltro, dai contratti trasmessi, risulta che molti servizi sono affidati per periodi molto brevi (3 mesi, 4 mesi, 6 mesi), successivamente prorogati, con dubbi in ordine alla garanzia di continuità e buon andamento delle attività da svolgere.

In conclusione, si richiede di produrre una valutazione sulla convenienza economica del ricorso all'*in house*, in luogo dell'affidamento all'esterno o di un rafforzamento delle proprie strutture interne.

b) Non risultano agli atti, sebbene richiesti, i prospetti dimostrativi relativi ai rapporti debiti/crediti, debitamente asseverati dai rispettivi organi di controllo, relativamente ad Acqualatina e alla Nettuno servizi in liquidazione, ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett. j), del d.lgs. n. 118/2011.

Fermo restando quanto rilevato in ordine ai crediti - non svalutati - nei confronti di Acqualatina (rispetto a cui l'ente ha dichiarato che *"sono attualmente in corso trattative finalizzate alla loro riscossione e pertanto, anche in questo caso, non si evincono motivazioni legate alla dubbia esigibilità"*) per l'importo di euro 817.576,61, si rammenta la funzione di garanzia e di tutela che rivestono i prospetti dimostrativi, la cui assenza costituisce una criticità contabile che può pregiudicare gli equilibri di bilancio, atteso che tale 'asseverato' allineamento contabile si pone quale strumento imprescindibile per una effettiva e congrua verifica delle posizioni reciproche di debiti e crediti tra l'ente e gli organismi partecipati, atta a scongiurare il rischio dell'emersione di passività latenti non conosciute (Sez. autonomie, n. 2/SEZAUT/2016/QMIG).

c) In merito al mantenimento della partecipazione in Acqualatina, la stessa non figura tra le partecipazioni ricognite, da ultimo, con le delib. consiliari n. 8 del 21 gennaio 2021 e n. 50 del 6 dicembre 2021 e non risulta alcun contratto di servizio tra il Comune e la società (affidataria del servizio idrico integrato nell'Ato 4 Lazio meridionale).

Tenuto conto che l'ente ha dichiarato che nella *"delibera di ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del Tusp, da predisporre entro il 31 dicembre 2022, saranno analizzati i dati aggiornati al 2021 e verificata la sussistenza del suo mantenimento tra le società partecipate"* si richiede di chiarire i rapporti contrattuali con Acqualatina e di riferire in merito all'erogazione del servizio idrico per il Comune.

## **8. Risorse Pnrr.**

L'ente ha riferito che con delib. di Giunta n. 23 del 10 febbraio 2022 è stata costituita un'unità di progetto e che, al 27 maggio 2022, risultano concessi finanziamenti Pnrr per rigenerazione urbana per euro 5.000.000 (Divina Provvidenza euro 3.500.000- Percorsi urbani euro 1.500.000) e per adeguamento sismico e efficientamento della scuola De Franceschi per 5.000.000.

Risultano, inoltre, istruite le domande per l'accesso a finanziamenti riguardanti la transizione digitale (euro 185.154) e il miglioramento e la meccanizzazione della rete di raccolta differenziata Rsu (euro 994.000).

La Sezione si riserva ogni futura verifica in merito alla corretta contabilizzazione delle risorse, richiamando il rispetto delle previsioni di cui al d.m. 11 ottobre 2021, con particolare riguardo: alla predisposizione di appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale, al fine di garantire

l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, garantendo così il tracciamento dei vincoli di competenza e di cassa (art. 3, comma 3); all'adozione di ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali frodi, irregolarità e conflitti di interesse, assicurando il corretto utilizzo delle risorse assegnate e il conseguimento dei *target* e *milestone* intermedi e finali (art. 8). Da ultimo, la Sezione rileva come la presenza, nel bilancio dell'ente, di risorse afferenti a progetti finanziati con il Pnrr richiede un'attenzione maggiore sulla corretta e integrale contabilizzazione dei flussi di cassa vincolati rispetto alle componenti libere, al fine di garantire gli equilibri della gestione di competenza e di cassa, attraverso un tracciamento trasparente delle entrate e delle uscite con finanziamento specifico. In tale ottica, è dirimente il ruolo di verifica svolto dall'organo di revisione, come, peraltro, già evidenziato dalla Sezione delle autonomie con la delib. n. 2/SEZAUT/2022.

#### **P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio,

#### **ACCERTA**

la presenza, nei termini in parte motiva, di profili di irregolarità/illegittimità, con riferimento agli aspetti concernenti la sana gestione finanziaria.

Ne consegue la necessità che l'ente produca alla Sezione, entro il 31 ottobre 2022, una relazione, asseverata dall'organo di revisione, contenente:

- adozione delle misure correttive al bilancio per il ripiano del maggior disavanzo emerso a valle dell'istruttoria svolta, di euro 966.549,47 (842.753,55 + 123.795,92), ai sensi dell'art. 188 del Tuel e del d.m. 2 aprile 2015;
- ricognizione del contenzioso e verifica della congruità del relativo accantonamento a titolo di fondo rischi;
- illustrazione delle misure adottate per il contenimento dei costi del personale della Poseidon, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del Tusp, nonché informazioni sulle risultanze societarie del 2021;
- valutazione sulla convenienza economica dell'affidamento *in house* alla Poseidon s.r.l. di numerosi servizi, in luogo del ricorso al mercato, nonché sull'opportunità di puntare al rafforzamento delle proprie strutture interne;

- prospetti dimostrativi dei rapporti debiti/crediti, asseverati dai rispettivi organi di controllo, con Acqualatina e con Nettuno servizi in liquidazione, ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett. j), del d.lgs. n. 118/2011;
- aggiornamenti in merito al mantenimento della partecipazione in Acqualatina (affidataria del servizio idrico integrato Ato 4), tenuto conto che la stessa non figura tra le partecipazioni ricognite e che, dalla documentazione agli atti della Sezione, non risulta in essere alcun contratto di servizio tra il Comune e Acqualatina, con specifica in ordine all'erogazione del servizio idrico per il Comune;

**DISPONE**

- che copia della deliberazione sia trasmessa, attraverso il sistema Con.Te, al sindaco, al presidente del Consiglio comunale e all'organo di revisione dell'ente;
- che la medesima sia pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio del 6 luglio 2022.

LA MAGISTRATA RELATRICE

*f.to digitalmente*  
Marinella COLUCCI

IL PRESIDENTE

*f.to digitalmente*  
Antonio MEZZERA

Depositata in Segreteria l'11 luglio 2022.

Il funzionario preposto al Servizio di supporto

*f.to digitalmente*  
Aurelio CRISTALLO